GAL Presolana e Laghi Bergamaschi Soc.Coop.
Sede legale: Via Del Cantiere n. 2 - 24065 Lovere (BG)
Sede operativa: Via Dante n. 1 - 24023 Clusone (BG)
Via Don L. Zinetti n. 1 - 24060 Casazza (BG)
Codice Fiscale e P. IVA n. 04173870165
Tel . 342/7090646
PEC: galvalleserianaelaghi@legalmail.it
E-MAIL: info@galpresolaghi.it

DETERMINA N. 38 DEL 08/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI – PSP 2023-2027, INTERVENTO SRG06 "COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE E INTERTERRITORIALE TRA GAL" – PROGETTO FORESTLINK – CIG: BD471499DB – CUP: E99I25001500009

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. e, in particolare, l'art. 17, comma 1, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, l'atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto l'art. 4 del Regolamento interno della Società, che attribuisce al Direttore la funzione di responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è individuato nella persona della sottoscritta dott.ssa Veronica Fanchini, Direttore del GAL;

Visto il Regolamento per l'acquisto di beni e servizi adottato in data 20/12/2023;

Richiamati il Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027, intervento SRG06 "Cooperazione transnazionale e interterritoriale tra GAL", e il provvedimento n. 17911 del 4 dicembre 2025 di approvazione e ammissione a finanziamento del progetto di cooperazione FORESTLINK, che prevede tra le attività l'organizzazione di incontri tra i partner e la realizzazione di study visit tra i territori coinvolti;

Richiamato il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 171 del 7 ottobre 2026, con il quale è stato approvato il programma delle attività del progetto FORESTLINK e demandata al Direttore l'adozione dei conseguenti atti di affidamento e di impegno di spesa;

Rilevata la necessità, nell'ambito delle attività del progetto FORESTLINK, di acquisire una fornitura di prodotti agroalimentari del territorio da offrire ai partecipanti in occasione del kick-off meeting di avvio del progetto, in programma venerdì 20 novembre 2026, al fine di valorizzare e promuovere presso i partner le produzioni locali dell'area GAL, privilegiando i prodotti del bosco e del sottobosco in coerenza con i contenuti del progetto, incentrato sulla valorizzazione delle risorse forestali;

Ricevuta in data 01/10/2026 (prot. n. 355/26) l'offerta dell'operatore economico Azienda Agricola Ronchello di Gandellino (BG), per un importo di € 1.150,00 oltre IVA;

Valutato che l'offerta risulta congrua, in quanto i prezzi proposti risultano in linea con quelli correnti sul mercato locale per prodotti di analoga tipologia, qualità e provenienza, sulla base della valutazione del RUP, nonché coerente con il budget del progetto FORESTLINK e con i criteri di ragionevolezza dei costi previsti per le spese cofinanziate dal FEASR;

Rilevato che la fornitura in oggetto non presenta un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in ragione del suo modesto valore, assai distante dalla soglia di rilevanza europea;

Appurato:

- che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023 consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- che l'Allegato I.1 al D.lgs. 36/2023 definisce, all'art. 3, comma 1, lett. d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 36/2023, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti, in ragione del modesto valore e dell'unitarietà funzionale della fornitura, la cui suddivisione comporterebbe una dilatazione dei tempi e una duplicazione dell'attività amministrativa, in contrasto con il principio del risultato di cui all'art. 1 del medesimo decreto;
- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, ai sensi dell'art. 18, comma 10, e dell'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023, l'imposta di bollo non è dovuta per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro;
- che, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 36/2023, il contratto collettivo applicato dall'operatore economico al personale impiegato nell'esecuzione della fornitura è il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, che risulta coerente con l'oggetto delle prestazioni e adeguato in relazione alle tutele dei lavoratori;

Ritenuto di affidare all'Azienda Agricola Ronchello, con sede legale in Gandellino (BG) - Via Tezzi Bassi n. 8 - P.I.V.A.: 03326940164, la fornitura in parola per un importo di € 1.150,00 oltre I.V.A. al 10%, per un totale complessivo di € 1.265,00, in quanto l'operatore economico è un'azienda agricola con sede nel territorio del GAL, produttrice diretta dei prodotti del bosco e del sottobosco oggetto di fornitura e pertanto pienamente rispondente sia alla finalità di valorizzazione delle produzioni locali sia ai contenuti tematici del progetto; l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante; l'operatore risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 36/2023;

Verificato che l'affidamento è di importo inferiore a € 5.000 e che pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o ad altri mercati elettronici, fermo restando quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del D.lgs. 36/2023 in materia di utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106;
- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, non si ritiene di richiedere la garanzia definitiva, in considerazione del ridotto valore economico della fornitura e della remota possibilità che un inadempimento in sede di esecuzione possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.lgs. 36/2023, è possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre e il provvedimento di affidamento possono essere adottati con un unico atto;

Dato atto che l'operatore economico ha dichiarato, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del medesimo decreto;

Dato atto altresì che, pur trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000, la stazione appaltante ha proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico, risultata regolare (DURC prot. INPS_51786636, con scadenza di validità 24/11/2026), e si riserva di verificare le ulteriori dichiarazioni rese, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023, e che, qualora a seguito delle verifiche non risultasse confermato il possesso dei requisiti dichiarati, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2, del medesimo decreto alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal GAL per un periodo da uno a dodici mesi;

Attestato che la sottoscritta, in qualità di RUP, non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;

Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, all'Azienda Agricola Ronchello, con sede legale in Gandellino (BG) - Via Tezzi Bassi n. 8 - P.I.V.A.: 03326940164, la fornitura di prodotti agroalimentari locali da offrire ai partecipanti al kick-off meeting del progetto FORESTLINK del 20 novembre 2026, alle condizioni di cui all'offerta prot. n. 355/26 del 01/10/2026, per un importo di € 1.150,00 oltre IVA al 10%, con consegna in tempo utile per lo svolgimento dell'evento;
2. di impegnare la spesa complessiva di € 1.265,00 I.V.A. inclusa a valere sul budget del progetto FORESTLINK – PSP 2023-2027, intervento SRG06 Sotto Intervento "A";
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, e di trasmettere a tal fine copia della presente determinazione all'affidatario;
4. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura elettronica, recante il CIG BD471499DB, il CUP E99I25001500009 e la dicitura "PSP 2023-2027 – Intervento SRG06 – Progetto FORESTLINK", previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva dell'affidatario, con pagamento sul conto corrente dedicato comunicato dallo stesso;
5. di dare atto che l'affidatario assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del GAL, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D.lgs. 36/2023;
8. di disporre le comunicazioni previste dall'art. 90, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Dott.ssa Veronica Fanchini)

